

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 695)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

e col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 1379)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio -  
Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella  
seduta del 17 aprile 1984*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 maggio 1984*

Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico  
e di intervento della GEPI SpA

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 50 anni di età per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonché dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1.000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.

I lavoratori dipendenti delle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1° gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purchè presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine è esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.

Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidità verrà corri-

sposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di età se uomo, o del 55° anno di età se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427.

#### Art. 2.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva relativa ai

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prodotti semilavorati (laminati, fucinati o blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, è concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale nonché per i forni fusori le cui riduzioni di capacità produttiva avvengano nell'ambito di accordi produttivi interaziendali tendenti alla formazione di consorzi per la fabbricazione di semilavorati da rilaminazione su impianti esistenti in Italia.

Alle imprese di cui al primo comma, che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere elevato fino al limite massimo di lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Per le imprese siderurgiche di cui al primo comma del presente articolo che, entro il 31 dicembre 1984, mediante accordi interaziendali, realizzino progetti produttivi in settori merceologici diversi, anche attraverso la riconversione di impianti siderurgici esistenti, ovvero progetti di servizi alla produzione industriale, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati può essere ulteriormente elevato fino al limite massimo di lire 180 mila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. La parte del contributo eccedente la quota concessa ai sensi del primo comma deve essere interamente destinata ai suddetti investimenti.

Le domande di contributo debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono istruite unitamente ai programmi di razionalizzazione o riconversione, con la procedura prevista dal sesto

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comma dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Gli impianti da demolire debbono essere in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa, accertata sulla base dell'ultima denuncia inoltrata alla CECA con mod. 2.61, e della entità degli investimenti per la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del presente articolo e dei relativi riflessi occupazionali, nonché della localizzazione di essi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Nei casi per i quali sia già intervenuta la deliberazione di concessione da parte del CIPI del contributo di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine del 31 dicembre 1983, previsto per lo smantellamento degli impianti, è prorogato fino al trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Dall'entrata in vigore della presente legge le imprese debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le alienazioni dei « riferimenti (quote) di produzione » dei prodotti siderurgici rientranti nella disciplina della presente legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato valuta, sentito il Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la conformità delle predette alienazioni agli obiettivi generali della politica siderurgica. Le predette determinazioni debbono essere adottate nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di arrivo della domanda al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il contributo è erogato previo accertamento di una commissione nominata a norma dell'articolo 18, sesto comma, della leg-

ge 26 aprile 1983, n. 130. La predetta commissione accerta sia la riduzione degli impianti sia la realizzazione degli investimenti di razionalizzazione o di riconversione.

Per le dichiarazioni dovute alla CECA, le imprese interessate debbono inviare i relativi moduli al Comitato di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che provvede al successivo inoltro degli stessi al predetto organo comunitario.

Eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui al precedente comma vengono effettuati dalle commissioni previste dal settimo comma del presente articolo.

Per l'applicazione del primo e secondo comma è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Per le medesime finalità del precedente comma ed in aggiunta alle autorizzazioni di spesa dallo stesso previste sono utilizzabili le somme del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici non impegnate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge nonchè quelle non impegnate sulle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4 della presente legge.

### Art. 3.

Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è concesso un contributo in conto interessi, nella misura massima del 10 per cento annuo, con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sull'intero importo di operazioni di indebitamento a medio termine, contratte anche a livello di gruppo industriale dalle società controllanti per conto delle controllate, in essere o da concludere, per un periodo massimo di tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Per ottenere il contributo le imprese debbono presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un piano di razionalizzazione in termini economici e fi-

nanziari, fondato sui dati dei bilanci relativi agli esercizi del 1982 e del 1983, nonché di assetto produttivo, con riduzione o mantenimento della capacità produttiva relativa ai prodotti finiti siderurgici e semiprodotto di cui alle voci doganali 73.07-08-09-10-11-12-13-15-16 desumibili dalle denunce CECA mod. 2.61 del febbraio 1983. Il contributo è concesso dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del Comitato tecnico previsto per l'approvazione degli interventi di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

L'onere finanziario conseguente all'applicazione del presente articolo, previsto in lire 150 miliardi per il 1984, è a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

#### Art. 4.

Alle imprese che entro il 31 dicembre 1985 demoliscano impianti per la produzione di tubi senza saldatura è concesso un contributo fino a lire centocinquantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa. Il predetto contributo non può superare lire trentamila per la demolizione di impianti per la produzione di tubi saldati condotte e di tubi saldati per acqua e gas. Il predetto contributo può essere elevato, rispettivamente, fino a lire duecentocinquantamila e fino a lire cinquantamila in favore delle imprese che impiegano tale maggiorazione di contributo in investimenti compatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale e con particolare riguardo per le aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La misura del contributo è determinata tenendo conto dello stato degli impianti, dell'entità della capacità produttiva soppressa rispetto a quella totale posseduta dall'impresa e dell'entità di investimenti per

la razionalizzazione dei processi produttivi o per la realizzazione di investimenti in altri settori industriali così come definiti dal secondo comma del precedente articolo 2 e dei relativi riflessi occupazionali nonché della localizzazione degli stessi nelle aree di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Alle predette imprese che demoliscano contemporaneamente agli impianti di produzione di tubi anche gli impianti di fusione con essi collegati possono essere concessi altresì contributi nella misura massima di lire novantamila per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa.

I predetti impianti debbono essere in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983 e in possesso dell'istante alla data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario deve essere autorizzato alla demolizione degli impianti dal proprietario degli stessi. La domanda di contributo deve pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le procedure di concessione o di erogazione dei contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2.

Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le imprese produttrici di tubi debbono comunicare al Comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la capacità produttiva effettiva ed aggiornata degli impianti. Per l'accertamento della fedeltà delle dichiarazioni delle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale del predetto Comitato tecnico, nonché degli altri organi tecnici previsti dal decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito in legge dalla legge 31 marzo 1983, n. 87.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi, da porre a carico del Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.



## Art. 5.

In deroga alla normativa vigente la GEPI SpA può effettuare gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, in aziende del settore meccanico con più di 400 e 300 addetti ubicate rispettivamente nei comuni di Arezzo e Terni.

La deroga prevista dal precedente comma ha la validità di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

È costituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero del tesoro, con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 6.6, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio di Verbania-Cusio-Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva.

La commissione, che può anche avvalersi della consulenza di istituti specializzati nella progettazione e realizzazione di nuove attività produttive, fornirà al CIPI, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tutti i necessari elementi di informazione e valutazione per le successive determinazioni.

In deroga alla normativa vigente la GEPI SpA è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara.

La delibera del CIPI specifica singolarmente le aziende ed il numero massimo dei lavoratori licenziati dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società costituite

dalla GEPI SpA ai sensi del precedente comma.

Ai lavoratori assunti ai sensi del precedente comma può essere riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, il trattamento previsto dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può impartire direttive per la realizzazione delle iniziative proposte.

#### Art. 6.

Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 4 della presente legge sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla normativa comunitaria per il settore siderurgico.

#### Art. 7.

Le agevolazioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano emesse da società o enti pubblici economici che controllano, direttamente o indirettamente, imprese che hanno richiesto le agevolazioni stesse.

#### Art. 8.

Ai fini dell'attuazione degli interventi e dei programmi speciali previsti dal regolamento della Commissione delle Comunità europee n. 2616/80, come modificato dal regolamento n. 216/84, concernente provvidenze in favore delle zone soggette alla ristrutturazione dell'industria siderurgica, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto riguarda i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, delimita con pro-

prio decreto le zone stesse. Con lo stesso decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, determina le modalità per l'attuazione degli interventi e dei programmi sopra indicati.

Nelle aree individuate ai sensi del precedente comma, sono ammessi gli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi restando gli interventi più favorevoli previsti da altra normativa vigente, per il periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, il Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato di complessive lire 550 miliardi, in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1984 e di lire 200 miliardi per l'anno 1985.

All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1984, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione »; quanto a lire 300 miliardi per l'anno 1984 e lire 200 miliardi per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984 e del corrispondente capitolo per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta, rispettivamente per lire 200 miliardi per l'anno 1984 e lire 150 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e, rispettivamente per lire 100 miliardi per l'anno

1984 e lire 50 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *b*) del medesimo punto I dell'articolo 29.

All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.